

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 04 luglio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Massimo Garzilli, Dott. Tomassino Gramiccia, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N. 72 DEI SIGG.RI RUFO DAVIDE (12.08.1991 MATR. FIGC 4091687) E MIGLIORELLI LUCA (05.08.1982 MATR. FIGC 3468501) CONTRO LA SOCIETÀ AC ISOLA LIRI TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLE RISOLUZIONI CONSENSUALI (LEGA PRO).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RECLAMO N. 73 DEL SIG. DI LISIO RENZO (16.04.1994 MATR. FIGC 5371829) CONTRO LA SOCIETÀ VIGEVANO CALCIO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 NOIF.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RECLAMO N. 74 DEL SIG. PASOTTO EDOARDO (26.07.1991 MATR. FIGC 4331560) CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN GIOVANNI LUPATOTO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 NOIF.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo del sig. Edoardo Pasotto e dichiara, il medesimo, svincolato ex art. 111 N.O.I.F. dalla società ASD San Giovanni Lupatoto.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 4) RECLAMO N. 75 DELLA SOCIETÀ NISSA FOOTBALL CLUB CONTRO IL CALCIATORE SAVASTA LUCA (02.06.1993 MATR. FIGC 4188894) TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF (DIP. INTERREGIONALE).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

5) RECLAMO N. 76 DEL SIG. GABRIELLI LORENZO (07.03.1994 MATR. FIGC 4065107) CONTRO LA SOCIETÀ CASTEL GUELFO 1927 TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DELLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF (C.R. EMILIA ROMAGNA).

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma 04 luglio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete